

CAMERA DEI DEPUTATI N. 905

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROBERTI, CRUCIANI, ALMIRANTE, ANGIOY

Presentata il 2 marzo 1959

Applicazione in favore del personale dipendente dalla Corte dei conti, dal Consiglio di Stato e dall'Avvocatura dello Stato, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, concernente provvedimenti economici per il personale dell'ordine giudiziario, per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della Giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato, dispose, con l'articolo 3, che al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie il compenso per lavoro straordinario potesse essere attribuito, in rapporto a prestazioni effettivamente rese nel mese, fino alla misura massima prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia, e cioè a sessanta ore mensili.

Tale norma si rese evidentemente necessaria per le condizioni particolarmente gravose del lavoro espletato dal personale in questione e, per lo stesso motivo, si ritenne anche opportuno prescindere dai gradi da esso rivestiti, mentre la suindicata misura massima era già attribuita, forfettariamente, al personale di grado non inferiore al VI.

Per analoghe considerazioni, con la legge 18 dicembre 1952, n. 2991, la norma surriferita venne successivamente estesa anche al personale delle cancellerie giudiziarie militari.

Non si è invece provveduto a quanto sopra in favore del personale dipendente

dalla Corte dei conti, dal Consiglio di Stato e dall'Avvocatura dello Stato.

Questi Istituti hanno negli ultimi anni sensibilmente aumentato le proprie esigenze funzionali in ordine alle accresciute attività delle Amministrazioni statali e alla conseguente maggiore influenza di queste sul normale espletamento delle attribuzioni ad essi conferite, che sono pertanto divenute particolarmente onerose.

D'altra parte, gli organici dei relativi personali si appalesano sempre più inadeguati a fronteggiare la rivelata situazione di fatto, per cui gli impiegati sono spesso costretti a prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti quelle normalmente praticate in altri settori della pubblica amministrazione.

Sussistono quindi le ragioni obiettive a che il richiamato disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, trovi applicazione anche per il personale della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

È questo il fine cui tende la presente proposta di legge, la quale prevede, appunto, la estensione al predetto personale dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400,

tenendo presente che la misura massima di 60 ore di lavoro straordinario è stata ridotta a quella di 48 ore mensili ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica, 17 agosto 1955, n. 767.

L'onere annuo occorrente al trattamento economico di cui trattasi, ammontante nel complesso a lire 120.000.000, può essere fronteggiato col normale stanziamento di bilancio ed è così ripartito: lire 90.000.000

per la Corte dei conti, lire 16.500.000 per il Consiglio di Stato e lire 13.500.000 per l'Avvocatura dello Stato.

Onorevoli colleghi, i presentatori si lusingano che, approvando la presente proposta di legge, vogliate contribuire alla opportuna perequazione tra tutti i personali appartenenti ai vari ordini della magistratura, cui si dirigeva il citato decreto legislativo n. 400 del 1947.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La disposizione dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificata dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2991, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, si applica anche in favore del personale della carriera direttiva di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto, della carriera di concetto e di quella esecutiva della Corte dei conti, nonché delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva del Consiglio di Stato e della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.